



COMUNE DI SAN FRANCESCO AL CAMPO
REGIONE PIEMONTE – PROVINCIA DI TORINO

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE
PER LE FUNZIONI TECNICHE**

*di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016,
come modificato dall'art. 76 del D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56*

adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 145 del 23/10/2018
modificato con deliberazione della Giunta Comunale n.160 del 14/11/2018

Il presente Regolamento è stato oggetto di contrattazione decentrata integrativa conclusa in data 31.10.2018, con le OO.SS. "UIL FPL" e "CGIL FP".

CAPO I **Principi generali**

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento, in attuazione delle vigenti disposizioni legislative, contrattuali e regolamentari, contiene disposizioni in merito all'utilizzo del fondo previsto dall'art. 113, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, di seguito "Codice", nonché modalità e criteri di ripartizione dei correlati incentivi economici.

2. L'attribuzione degli incentivi economici è finalizzata ad incentivare l'efficienza e l'efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell'esecuzione a regola d'arte dei lavori, servizi e forniture, nei tempi previsti dal progetto, valorizzando le professionalità interne all'amministrazione e incrementando la produttività del personale impegnato nelle attività di cui al presente regolamento.

Art. 2 – Costituzione e destinazione del fondo

1. Le amministrazioni, all'interno del quadro economico di ogni intervento riferito a lavori, servizi e forniture, prevedono una quota massima del 2% dell'importo posto a base di gara, Iva esclusa e comprensiva degli oneri non soggetti a ribasso da destinare ai fini della corresponsione degli incentivi economici correlati all'affidamento delle prestazioni professionali elencate all'art. 4.

2. L'importo di cui al comma 1 confluisce in un apposito fondo che, ai sensi dell'art. 113, commi 3 e 4 del Codice, è destinato:

a) per un ammontare pari all'80%, da ripartire secondo i criteri di cui al successivo art. 10, tra i soggetti di cui all'art. 3;

b) per un ammontare pari al 20%, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata:

a) all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;

b) all'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;

c) per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

3. Gli incentivi economici sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali previsti dalla legge.

4. Nei quadri economici degli interventi è ricompresa la percentuale da accantonare per oneri fiscali (IRAP).

5. L'ammontare delle risorse che alimentano il fondo è previsto nel progetto di fattibilità tecnico economica o qualora mancante, nei successivi livelli di progettazione, nel quadro economico dell'opera. Per le acquisizioni di beni e servizi l'importo è stabilito nei relativi documenti di progetto.

6. Nella determinazione a contrarre dei singoli lavori/servizi/forniture verranno impegnati gli importi da destinare alla alimentazione del fondo di cui al presente articolo.

Art. 3 - Soggetti interessati

1. Il presente regolamento si applica al personale in servizio che concorre, per fini istituzionali, a migliorare l'efficienza e l'efficacia della Stazione Appaltante con l'apporto della propria specifica capacità e competenza professionale rientrando nella sfera di interesse della Stazione Appaltante stessa.

2. Il presente regolamento si applica anche ai dipendenti di altre Stazioni Appaltanti che assumono gli incarichi conferiti dalla Stazione Appaltante nei casi stabiliti dall'art. 9.

3. In particolare sono soggetti interessati alla corresponsione della quota di cui al precedente art. 2 c. 2 lett. a):

a) il Responsabile del procedimento e gli altri soggetti incaricati delle funzioni/attività elencate all'art. 4 del presente regolamento, connesse alla realizzazione di lavori pubblici e all'acquisizione di servizi o forniture, ivi inclusi gli appalti di manutenzione ordinaria e straordinaria;

b) i collaboratori dei soggetti di cui alla lettera a) di volta in volta individuati nell'atto formale con cui vengono assegnate le prestazioni professionali necessarie. Per collaboratori s'intendono coloro che, tecnici, giuridici o amministrativi, in rapporto alla singola funzione specifica, anche non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, forniscono opera di consulenza e/o svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente, parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano la funzione stessa.

4. Ai sensi dell'articolo 113, comma 3, ultimo periodo del Codice, le attività affidate al personale di qualifica dirigenziale non danno titolo alla corresponsione degli incentivi professionali di cui al presente regolamento.

5. Ove intere fasi siano realizzate completamente dal personale dirigenziale, le relative quote di incentivo costituiscono economia; ove invece, oltre al dirigente, partecipino alle prestazioni collaboratori che non rivestano tale profilo, la quota da distribuire agli stessi è quantificata nelle tabelle di cui agli artt. 11 e 17.

Art. 4 - Funzioni e attività oggetto degli incentivi

Ai sensi dell'art. 113, comma 2, del Codice, le prestazioni attribuibili al personale individuato all'art. 2, riguardano le seguenti funzioni/attività:

a) programmazione della spesa per investimenti;

b) valutazione preventiva dei progetti;

c) predisposizione e controllo delle procedure di gara;

d) esecuzione dei contratti pubblici;

e) responsabile unico del procedimento;

f) direzione dei lavori (ivi incluso il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione);

g) direzione dell'esecuzione;

h) collaudo, ivi incluso il collaudo statico, il collaudo tecnico amministrativo/il certificato di regolare esecuzione, la verifica di conformità;

i) collaboratore tecnico/giuridico-amministrativo del Responsabile del Procedimento.

2. Ai sensi dell'art. 1, co. 1, lett. rr), della Legge 28 gennaio 2016 n. 11, le attività concernenti la progettazione, secondo le disposizioni degli artt. 23 e 24 del Codice, non sono oggetto degli incentivi di cui al presente regolamento.

Art. 5 - Individuazione dei soggetti coinvolti e criteri per la scelta

1. L'ente, in relazione alla propria organizzazione individua con apposito provvedimento del dirigente o responsabile competente, i dipendenti chiamati ad espletare il complesso delle attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, servizio o lavoro.

2. Nella scelta si dovrà tenere conto:

– della necessità di integrazione tra le diverse competenze in relazione alla tipologia della prestazione professionale;

– della competenza, dell'esperienza eventualmente acquisita dal personale e dei risultati conseguiti in altri analoghi incarichi professionali;

– della opportunità di perseguire un'equa ripartizione degli incarichi;

– del rispetto della vigente normativa in merito ai limiti ed ai vincoli posti agli appartenenti ai diversi ordini professionali, ove esistano.

3. L'atto di individuazione di cui al comma 1 deve riportare espressamente le funzioni/attività svolte dai singoli dipendenti individuati, nonché il relativo cronoprogramma.

4. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.

5. Eventuali modifiche alla composizione della struttura in questione possono essere apportate dal responsabile competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono imputate, e delle attività trasferite ad altri componenti la struttura in esame.

6. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.

7. La suddivisione dell'incentivo fra i soggetti di cui al comma 1 deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta e al contributo apportato dai dipendenti coinvolti e motivata, in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, secondo quanto riportato nella tabella di cui all'art. 10.

Articolo 6 - Compatibilità e limiti d'impiego

1. I soggetti individuati per la realizzazione di lavori o per l'acquisizione di servizi o forniture pubbliche possono partecipare, anche contemporaneamente, a più appalti.

2. Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 113, comma 3 del Codice, gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al personale incaricato delle prestazioni professionali di cui al presente regolamento, non possono superare l'importo del 50% del rispettivo trattamento economico annuo lordo (determinato sommando il trattamento economico fondamentale, l'indennità di posizione e l'indennità di risultato/produttività, ove presenti) da calcolarsi tenendo conto anche di incarichi eventualmente svolti al medesimo titolo presso altre Stazioni Appaltanti.

3. Per le finalità di cui al comma precedente la Stazione Appaltante provvede ad acquisire le informazioni necessarie relative ad eventuali incarichi conferiti al personale da altre Stazioni Appaltanti e ai relativi incentivi erogati.

4. Qualora gli incentivi calcolati sulla base del presente Regolamento eccedano il limite di cui al comma precedente le relative eccedenze non potranno essere corrisposte negli anni successivi e costituiscono economie per l'amministrazione.

Art. 7 - Esclusione dalla disciplina di costituzione del fondo

1. Non incrementano il fondo per incentivare le funzioni tecniche:

- a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
- b) i lavori in amministrazione diretta;
- c) i lavori di importo inferiore a euro 20.000,00;
- d) gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro 20.000,00;
- e) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 17 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 8 - Centrali di Committenza

1. In caso di attività svolta da centrali di committenza, alle stesse è attribuito un incentivo in misura non superiore alle quote indicate nelle tabelle di cui agli articoli 11 e 16 rispettivamente per lavori e per servizi e forniture.

2. La quota è assegnata su richiesta della Centrale di Committenza che indichi le attività incentivabili tra quelle di cui all'art. 37 del Codice.

3. La quota assegnata alla Centrale di Committenza è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'ente le cui funzioni sono trasferite alla stessa Centrale.

**Art. 9 – Incarichi svolti da dipendenti di Stazioni Appaltanti
a favore di altre Stazioni Appaltanti**

1. Nel caso in cui non siano presenti le professionalità tecniche necessarie tra il personale in servizio, il responsabile unico del procedimento può proporre dipendenti di altre Stazioni Appaltanti.
2. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all'art. 4 del presente regolamento svolte dal personale della Stazione Appaltante a favore di altre Stazioni Appaltanti, nel rispetto del regolamento incentivante di queste ultime, sono trasferiti dalla Stazione Appaltante beneficiaria della prestazione, alla Stazione Appaltante da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni, per essere corrisposti allo stesso personale.
3. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all'art. 4 del presente regolamento svolte a favore della Stazione Appaltante dal personale di altre Stazioni Appaltanti, trovano copertura nel fondo costituito e ripartito secondo le modalità previste nella presente disciplina e sono trasferiti alla Stazione Appaltante da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni, per essere corrisposti allo stesso personale.
4. Il compenso percepito, nei casi regolati dai commi precedenti, rientra nei limiti di cui all'articolo 6, comma 2.

**CAPO II
Fondo per lavori**

Art. 10 - Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo

1. Presupposto per la destinazione al fondo e successiva attribuzione dell'incentivo è l'inserimento dell'intervento nella programmazione triennale ed in particolare nell'elenco annuale dei lavori pubblici.
2. Per i lavori di importo da quadro economico fino a 100.000 euro è richiesto il provvedimento di approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica.
3. L'incentivo è previsto anche per le opere dichiarate urgenti ai sensi dell'art. 163 del Codice.
4. In caso di appalti divisi per lotti, la disciplina del presente regolamento si applica in relazione a ciascun lotto che sia qualificato come "funzionale" (art. 3, lett. gg), ovvero "prestazionale" (art. 3, lett. ggggg) del Codice.

Art. 11 - Graduazione del fondo incentivante

1. La misura effettiva del fondo per i lavori da costituire è rapportata all'importo a base della correlata procedura di affidamento, in ragione della complessità dell'opera o del lavoro da realizzare, secondo la seguente tabella:

IMPORTO A BASE DI GARA INCLUSO ONERI SICUREZZA	PERCENTUALE
Fino a 500.000 €	2,00 %
Oltre 500.000,00 € e fino a 1.000.000,00 €	1,80 %
Oltre 1.000.000,00 € e fino a 5.548.000,00 €	1,60 %
Oltre 5.548.000,00 € e fino a 10.000.000,00 €	1,40 %
Oltre 10.000.000,00 €	1,00 %

2. Si intendono compresi nel fondo anche gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo.
3. Le varianti conformi all'art. 106, comma 1, del Codice contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente progetto, sempre che comportino opere aggiuntive e uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base d'asta. L'incentivo è

calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto a quelle originarie a base d'asta. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento che autorizza la variante.

2. Non concorrono ad alimentare il fondo quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o omissioni del progetto esecutivo quali definite dall'art. 106 del Codice.

Articolo 12 - Criteri di ripartizione del fondo tra i soggetti coinvolti

1. Le somme destinate alla remunerazione degli incentivi per la realizzazione di lavori pubblici, sono ripartite tenendo conto dei seguenti criteri:

- competenze e responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere;
- tipologia di incarichi svolti dai tecnici in relazione alle mansioni della categoria in cui sono rispettivamente inquadrati;
- complessità delle opere/servizi/forniture, derivante anche, ad esempio, dalla necessità di integrare diverse parti di progettazione specialistica.

2. La ripartizione delle risorse di cui al comma 1 è riportata nella seguente tabella; le aliquote ivi indicate costituiscono limiti massimi inderogabili:

Funzione affidata	Fase programmazione 5%	Fase verifica 10%	Fase affidamento 25%		Fase esecuzione 60%	Totale 100%
Responsabile della programmazione	5%					5,00%
Responsabile del procedimento		3%	12,5%		18%	33,50%
Centrale Unica di Committenza			6,00% RUP	6,50% CUC		
Verifica della progettazione		5%				5,00%
Direzione lavori					20%	20,00%
Collaudatore/certificatore regolare esecuzione					12%	12,00%
Collaboratori tecnici e giuridico/amministrativi del RUP		2%	12,5%		10%	24,50%

2. Per i casi in cui sullo stesso soggetto vengano a confluire più funzioni separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.

CAPO III

Fondo per acquisizione di servizi e forniture

Art. 13 - Criteri per la costituzione e ripartizione del fondo per servizi e forniture

1. Presupposto per la destinazione al fondo e successiva attribuzione dell'incentivo è l'inserimento del servizio o della fornitura nel programma biennale di forniture e servizi.

2. Per i servizi di importo tra € 20.000,00 e € 40.000,00 è richiesta l'approvazione del capitolato speciale d'appalto o del foglio patti e condizioni e del relativo quadro economico.

3. Ai sensi di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. viene costituito un fondo per l'incentivazione delle funzioni tecniche relative a servizi e forniture, costituito da una somma non superiore al 2% modulata sull'importo dei servizi e forniture posto a base di gara, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione (comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione).

Art. 14 - Condizioni per l'attribuzione dell'incentivo

1. I criteri sulla base dei quali potrà essere riconosciuto l'incentivo, nell'ambito di un appalto, sono i seguenti:

- incentivare gli appalti di servizi e forniture di importo superiore a euro 20.000/40.000;
- incentivare gli appalti di servizi e forniture di importo superiore alla soglia comunitaria;
- incentivare, a prescindere dall'importo, gli appalti di servizi e forniture che contengano gli elementi di cui all'art. 23, comma 15 del Codice;
- in ogni caso, a termini dell'art. 113, comma 2, ai fini dell'incentivo per servizi e forniture, deve essere stato nominato il direttore dell'esecuzione.

Art. 15 - Graduatoria del fondo incentivante

1. La graduatoria della percentuale da destinare al fondo viene stabilita in relazione all'importo a base d'asta dell'appalto.

2. La percentuale massima stabilita dal D.Lgs. n. 50/2016 è così graduata in ragione dell'importo dei servizi e delle forniture da acquisire:

IMPORTO A BASE DI GARA INCLUSO ONERI SICUREZZA	PERCENTUALE
Da euro 20.000,00 fino a 500.000,00 euro	2,00 %
Oltre 500.000,00 euro:	
- per la parte fino a 500.000,00 euro	2,00 %
- per la parte oltre 500.000,00 euro	1,50 %

Art. 16 - Modalità di definizione del fondo incentivante

1. L'incentivo per funzioni tecniche relativo alle forniture e ai servizi, corrispondente alle percentuali, di cui all'art. 15, applicate agli importi delle forniture e servizi posti a base di appalto, IVA esclusa, è quantificato in fase di progettazione ed inserito nel quadro economico del costo preventivato; esso comprende anche gli oneri riflessi a carico dell'Ente ed il contributo IRAP e confluisce nel fondo di cui all'art. 1 del presente regolamento.

Art. 17 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo tra i soggetti coinvolti

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono attribuiti fra i diversi ruoli nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

Funzione affidata	Fase programmazione 5%	Fase affidamento 30%		Fase esecuzione 65%	Totale 100%
Responsabile della programmazione	5%				5,00%
Responsabile del procedimento		5%		17,50%	22,50%
Predisposizione e controllo procedure di bando		12,5%			12,50%
Centrale Unica di Committenza		RUP 6,00%	CUC 6,50%		
Direzione dell'esecuzione				25%	25,00%
Verificatore della conformità/certificatore regolare esecuzione				10%	10,00%
Collaboratori tecnici e giuridico/amministrativi a supporto del RUP ed delle altre eventuali figure		12,5%		12,5%	25,00%

2. Per i casi in cui sullo stesso soggetto vengano a confluire più funzioni separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.

CAPO IV Norme comuni

Art. 18 - Violazione degli obblighi di legge o di regolamento

I responsabili delle funzioni incentivate che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza sono esclusi dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 19 - Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

1. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'art. 106, comma 1, del Codice, l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al RUP ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata.

2. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 106, comma 1, del Codice (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore), al Responsabile del procedimento, all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella tabella allegata.

3. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata.

Tipologia incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	30%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	50%
Costi di realizzazione	Entro il 20% del tempo contrattuale	20%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	40%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	60%

Art. 20 - Principi in materia di valutazione

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote in tabella. Ai fini della attribuzione il responsabile tiene conto:

- del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è investito;
- della completezza della funzione svolta;
- della competenza e professionalità dimostrate;
- delle attività relazionali intercorse tra i soggetti facenti parte della struttura con il fine di assicurare la celerità e l'efficienza delle varie fasi del processo.

2. Gli elementi che incidono sulla valutazione da parte del Responsabile ai fini dell'attribuzione della misura dell'incentivo, contengono adeguate motivazioni.

3. Il riepilogo annuale dei provvedimenti di liquidazione è trasmesso al Sindaco e all'OIV/Nucleo di valutazione per quanto di rispettiva competenza.

Art. 21 - Funzioni articolate e singole

1. Qualora una funzione venga svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, ecc.), compete alla figura principale attestare il ruolo e il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla funzione, e indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.
2. In assenza di collaboratori o altre figure richieste per l'attività specifica, la totalità della quota viene corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

Art. 22 - Sostituzione di un dipendente addetto alla struttura

1. Nella circostanza motivata di sostituzione di un dipendente addetto alla struttura, il subentrante acquisisce il diritto all'incentivo in proporzione all'attività svolta come attestato dalla figura di riferimento ovvero dal dirigente o responsabile del servizio.

Art. 23 - Liquidazione dell'incentivo

1. La liquidazione del compenso è effettuata dal Responsabile del Servizio competente, su proposta del Responsabile unico del Procedimento, previa presentazione delle schede riferite alle funzioni svolte, agli uffici del Personale per gli adempimenti di natura retributiva e per quelli stabiliti dalla contrattazione decentrata integrativa.
2. L'incentivo viene corrisposto per le attività effettivamente svolte e quindi anche in caso di mancata realizzazione del lavoro o di mancata acquisizione del servizio/fornitura.
3. La liquidazione dell'incentivo avviene in un'unica soluzione alla redazione e approvazione dello stato finale e dei collaudi, ovvero della verifica di conformità.
4. Il Responsabile del servizio, previa verifica delle funzioni svolte dai singoli partecipanti alla struttura, liquida le percentuali corrispondenti alle attività svolte.
6. Ai fini della liquidazione, il Responsabile del servizio, predispone una scheda per ciascun dipendente addetto alle singole funzioni, contenente almeno:
 - tipo di attività da svolgere;
 - percentuale realizzata;
 - tempi previsti e tempi effettivi;
 - tempistica dell'invio dei risultati dell'attività svolta ai fini dell'attuazione delle fasi successive.La scheda contiene la richiesta di corresponsione dell'incentivo.

Art. 24 - Conclusione di singole operazioni

1. Le prestazioni sono da considerarsi rese:
 - a) per la programmazione della spesa per investimenti, con l'emanazione del relativo provvedimento;
 - b) per la verifica dei progetti, con l'invio al RUP della relazione finale di verifica;
 - c) per le procedure di bando, con la pubblicazione del provvedimento di efficacia dell'aggiudicazione;
 - d) per l'esecuzione dei contratti in caso di forniture e servizi, con l'espletamento delle verifiche periodiche;
 - e) per la direzione lavori, con l'emissione del certificato di ultimazione lavori;
 - f) per il collaudo statico, con l'emissione del certificato;
 - g) per le verifiche di conformità con l'emissione della certificazione di regolare esecuzione;
 - h) per il collaudo, con l'emissione del certificato di collaudo finale.

Art. 25 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento si applica alle acquisizioni programmate a decorrere dall'esercizio 2018, per le quali sarà possibile procedere alla costituzione del Fondo e alla liquidazione dell'incentivo, alle condizioni e con le modalità riportate nel presente Regolamento, solo ove il relativo finanziamento sia stato previsto nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo Progetto o programma di acquisizioni.